



Scuola Superiore della Magistratura

Regolamento di contabilità delle strutture didattiche territoriali

Il Comitato Direttivo

ritenuto che, in esito all'incontro con i formatori decentrati svoltosi nei giorni 27 e 28 febbraio 2013, appare opportuno apportare alcune integrazioni e modifiche al regolamento di contabilità delle strutture didattiche territoriali approvato in data 15/01/2013;

ritenuto opportuno corredare il nuovo regolamento con una relazione esplicativa che, al fine di una più agevole applicazione, evidenzia le principali differenze del nuovo regime contabile;

APPROVA

il seguente regolamento.

Art. 1. Fondo di dotazione annuale della formazione decentrata

Il Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura determina, entro il 31 dicembre di ogni anno, in sede di bilancio preventivo, la dotazione finanziaria della formazione decentrata per l'anno successivo.

Con successiva deliberazione provvede alla determinazione del *budget* di ciascuna struttura territoriale tenendo conto del numero dei magistrati interessati.

Una quota del fondo destinato alla formazione decentrata, pari al 30% dell'importo complessivo stanziato in bilancio, è accantonato presso la Scuola e destinato:

- a) al pagamento delle spese di trasferta fatturate direttamente alla Scuola tramite l'aggiudicatario dei servizi centralizzati di biglietteria e prenotazione alberghiera;
- b) al finanziamento, su richiesta delle strutture di formazione decentrata e in proporzione ai rispettivi fondi accantonati, di iniziative straordinarie di particolare interesse o di rilievo interdistrettuale;
- c) per la sottoscrizione di abbonamenti a banche-dati di interesse giuridico oppure a riviste cartacee o telematiche e altri servizi simili di cui fruiscono tutte le strutture territoriali;

- d) per l'acquisto di materiale *hardware* e di *software* da destinare alle strutture territoriali;
- e) per coprire i costi di trasferta di esperti formatori eventualmente nominati dal Comitato direttivo e specificatamente autorizzati a partecipare ai corsi della formazione decentrata.

Le spese di cui al comma precedente sono erogate direttamente dagli uffici centrali della Scuola.

Le spese di carattere generale sono imputate *pro quota* ai fondi accantonati in favore di ciascuna struttura didattica territoriale secondo le proporzioni di cui al secondo comma.

Le strutture territoriali possono fare richiesta di successivo accreditamento dei fondi accantonati e non utilizzati, qualora le dotazioni finanziarie trasferite ai sensi dell'articolo 2 risultino insufficienti.

Art. 2. Gestione del fondo destinato a ciascuna struttura territoriale

La dotazione finanziaria di ciascuna struttura territoriale è accreditata presso un'agenzia di zona dell'istituto di credito aggiudicatario del servizio di cassa della Scuola su un conto corrente intestato al responsabile della spesa, che ne dispone secondo le modalità indicate nel contratto. La Scuola provvede alla predisposizione di un accordo quadro nazionale per definire le condizioni economiche e contrattuali dei conti correnti, ferma restando la possibilità per il responsabile della spesa di ottenere condizioni maggiormente vantaggiose.

Il responsabile della spesa è individuato, di regola, in persona del Presidente *pro-tempore* della Corte d'appello territorialmente competente e, per la Corte di cassazione, del primo Presidente della stessa, con facoltà di subdelega a uno o più collaboratori territoriali della Scuola i cui nominativi devono essere comunicati alla Scuola.

Alla costituzione dei conti di cui al primo comma provvede direttamente il responsabile della spesa. Dopo l'apertura del conto la Scuola provvede al trasferimento dei fondi nella misura indicata nell'articolo precedente.

I collaboratori territoriali della Scuola decidono come impiegare i fondi per il raggiungimento dei fini istituzionali loro affidati e sono responsabili del loro corretto utilizzo.

La Scuola si riserva di impartire ulteriori istruzioni sull'uso dei fondi, sulle modalità di documentazione contabile, nonché circa l'impiego di parte dei fondi per specifiche attività ritenute di rilievo preminente.

Art. 3. Scopi per i quali non è consentito l'uso dei fondi di dotazione delle strutture territoriali

I fondi di cui all'articolo precedente non possono essere utilizzati per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 3.

Non è consentito, salva espressa autorizzazione del Comitato direttivo della Scuola, assumere alcun impegno di spesa per l'ospitalità alberghiera dei partecipanti ai corsi di formazione decentrata.

Non è consentito assumere impegni di spesa per le trasferte finalizzate alla partecipazione a corsi di formazione organizzati da uffici territoriali appartenenti a un distretto diverso da quello nel quale il magistrato presta servizio, salvo che non si tratti degli incontri interdistrettuali di cui al comma successivo.

L'organizzazione di incontri realizzati d'intesa fra più uffici territoriali appartenenti a differenti distretti deve essere autorizzata dal Comitato direttivo della Scuola.

Art. 4. Limiti all'utilizzazione dei fondi di dotazione delle strutture territoriali

I fondi di cui all'articolo 2 possono essere utilizzati solo nel limite del 15% della dotazione per l'acquisto di libri o la sottoscrizione di abbonamenti a banche-dati di interesse giuridico oppure a riviste cartacee o telematiche. In ogni caso, la sottoscrizione di abbonamenti deve essere preceduta dal nulla-osta del coordinatore del settore della formazione decentrata della Scuola ovvero del Segretario generale, al fine di raccordare le iniziative locali con quelle eventualmente assunte in sede centrale e ottimizzare i relativi costi.

I medesimi fondi possono essere utilizzati nel limite del 20% per la manutenzione o l'acquisto di mezzi e strumenti indispensabili allo svolgimento delle attività formative, previo nulla-osta del coordinatore del settore della formazione decentrata della Scuola ovvero del Segretario generale, al fine di raccordare gli acquisti in sede locale con quelli effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lett. c). Resta ferma l'osservanza dei limiti posti dalla normativa, anche regolamentare, in tema di acquisto di materiale *hardware* e di *software* da parte della pubblica amministrazione.

La locazione di sale convegni è consentita solamente in caso di indisponibilità o di inesistenza di idonei locali degli uffici giudiziari.

Se strettamente necessari alla realizzazione del corso, gli impianti di registrazione audio, i video-proiettori, le lavagne luminose, i proiettori di diapositive e similari possono anche essere noleggiati, previa acquisizione di almeno tre preventivi da altrettanti fornitori e preferendo l'offerta più bassa.

Art. 5. Scopi per i quali è consentito l'uso dei fondi di dotazione delle strutture territoriali

I fondi di cui all'articolo 2 possono essere utilizzati senza limiti per i rimborsi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e, in generale, per il raggiungimento degli scopi istituzionali della formazione decentrata.

I medesimi fondi possono essere altresì utilizzati per la riproduzione del materiale didattico, per l'acquisto di materiale di cancelleria d'uso corrente o di facile consumo e per le spese per la stampa tipografica di locandine e manifesti.

Art. 6. Modalità di effettuazione delle spese

Le spese fino a € 500,00 euro vanno effettuate ricorrendo al miglior rapporto qualità/prezzo offer-

to dal mercato.

Le spese di importo superiore e fino a € 5.000,00 devono essere precedute da una indagine di mercato per l'acquisizione di almeno tre preventivi da altrettanti fornitori di beni e/o servizi, se sussiste un tale numero di operatori commerciali idonei, preferendo l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Se le spese superano la soglia di cui al comma precedente, i preventivi devono essere acquisiti in ragione di almeno cinque, sempreché sussista un tale numero di operatori commerciali idonei.

Per la fornitura di soli servizi è possibile l'affidamento diretto – entro i limiti di cui all'art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti) – quando, in relazione al particolarità del servizio richiesto, risulta obiettivamente superfluo l'espletamento dell'indagine di mercato. In ogni caso la scelta del fornitore deve essere effettuata secondo criteri di trasparenza, turnazione e convenienza economica.

Il pagamento in contanti – ed il preventivo prelievo – è ammissibile esclusivamente per le spese di importo non superiore a € 100,00, che devono essere giustificate dalla relativa documentazione (scontrino o fattura), da spillare su un foglio recante l'annotazione della causale.

Art. 7. Trasferte dei magistrati partecipanti

I magistrati che partecipano ai corsi organizzati di formazione decentrata hanno diritto alla copertura delle spese di trasferta esclusivamente qualora essi siano assegnati ad uffici non aventi sede nel capoluogo del distretto, sempre che in questo non abbiano la residenza.

Le trasferte si effettuano utilizzando i mezzi pubblici di trasporto ovvero il mezzo proprio.

L'uso del mezzo proprio implica sempre il totale esonero dell'amministrazione da qualsiasi responsabilità. Il rimborso dei relativi corsi è liquidato da parte dell'ufficio periferico, sulla base delle tabelle dell'ACI, in misura della metà se sul veicolo viaggia un solo partecipante e per intero se invece sono due o più.

I partecipanti ai corsi non hanno diritto al rimborso di spese alberghiere, salvo quanto previsto dall'articolo 3 secondo comma, né dei costi di taxi o di noleggio di automobili.

Nei corsi di un'intera giornata è possibile organizzare un servizio di *catering* il cui costo *pro capite* è annualmente stabilito dal Comitato direttivo. Il tal caso i partecipanti non hanno diritto a buono pasto. Il medesimo trattamento può essere offerto anche ai magistrati che, essendo impegnati di mattina in attività giudiziaria, si trattengono in ufficio senza soluzione di continuità per seguire corsi di formazione in sessioni pomeridiane.

Art. 8. Trasferte dei docenti

I docenti raggiungono il luogo in cui si svolge il corso di formazione decentrata utilizzando i mezzi pubblici di trasporto e/o il mezzo proprio. L'uso del mezzo aereo è consentito nel caso in cui il do-

cente risieda a più di 400 km dal luogo di destinazione; altrimenti deve essere autorizzato dal Presidente della Corte d'appello o della Corte di cassazione, in considerazione delle possibili alternative di viaggio.

È consentita l'ospitalità alberghiera dei docenti, nei limiti di quanto strettamente necessario avuto riguardo alla durata del corso e al luogo di provenienza. Il relativo costo può essere rimborsato al docente che lo abbia anticipato o sostenuto direttamente dalla struttura territoriale, nel limite di spesa stabilito annualmente dal Comitato direttivo.

Per tutta l'effettiva durata della trasferta i docenti hanno diritto a pranzo e cena, i cui costi possono essere rimborsati o sostenuti direttamente dalla struttura territoriale, nel limite di spesa stabilito annualmente dal Comitato direttivo per il singolo pasto. Qualora spettino sia il pranzo che la cena, il costo complessivo dei due pasti può essere suddiviso in misura diversa.

I docenti hanno diritto al rimborso del taxi o dell'uso del mezzo proprio secondo le tabelle dell'ACI. L'uso del mezzo proprio implica sempre il totale esonero dell'amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 9. Trasferte dei collaboratori territoriali e dei componenti del Comitato direttivo e del Segretario generale della Scuola

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai componenti della struttura territoriale che si spostano nell'ambito del rispettivo ambito di competenza per iniziative di formazione decentrata.

Le trasferte dei componenti del Comitato direttivo e del Segretario generale per partecipare ai corsi di formazione decentrata non gravano sul capitolo di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 9-bis. Utilizzo dei servizi centralizzati di biglietteria

Nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti, l'emissione di biglietti ferroviari o aerei o la prenotazione alberghiera possono essere effettuate tramite l'aggiudicatario dei servizi centralizzati di biglietteria, con addebito del costo direttamente alla Scuola ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a).

In tal caso, nella scheda di prenotazione deve essere inoltrata al gestore dei servizi centralizzati di biglietteria almeno sette giorni liberi prima della data del viaggio. Nella scheda deve essere indicato il codice del corso di formazione generato in automatico dal sistema informatico della Scuola al momento della registrazione del corso sul sito *internet*.

Occorre inoltre che l'elenco nominativo dei soggetti beneficiari sia preventivamente comunicato all'aggiudicatario del servizio di biglietteria centralizzata tramite la segreteria generale della Scuola.

Art. 10. Modalità di presentazione delle istanze di rimborso

Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo precedente, il rimborso delle spese di viaggio nei casi consentiti deve essere richiesto all'ufficio territoriale mediante la compilazione da parte dell'avente diritto di una apposita tabella alla quale devono essere acclusi i titoli di viaggio in originale.

Art. 11. Compensi dei docenti e adempimenti consequenziali

I magistrati prestano gratuitamente la loro attività di docenza.

Ai docenti esterni alla magistratura può essere riconosciuto un compenso pari alla metà di quello deliberato dalla Scuola per i docenti dei corsi di formazione permanente.

Il compenso da corrispondere al relatore è sottoposto alle ritenute erariali, assistenziali e previdenziali di legge, da versare secondo le norme vigenti.

L'ufficio territoriale cura l'inoltro al docente, a mezzo dell'Ufficio ragioneria della Corte d'appello o della Corte di cassazione, entro i termini di legge, dell'avviso riepilogativo delle somme percepite necessario per le dichiarazioni fiscali.

Art. 12. Rendicontazione periodica dell'uso dei fondi di dotazione delle strutture periferici

L'ufficio territoriale annualmente provvede alla rendicontazione delle spese sostenute e la trasmette alla Scuola entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Non sono soggette all'obbligo di rendicontazione le spese di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Al fine di consentire la tempestiva rendicontazione delle spese, è fatto divieto di assumere in data successiva al 10 dicembre impegni di spesa diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Art. 13. Inventariazione dei beni

I beni non di consumo acquistati dalle strutture territoriali o a questi forniti con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), appartengono alla Scuola Superiore della Magistratura e devono essere inventariati secondo le modalità precisate dal Segretario generale.

I collaboratori territoriali sono consegnatari dei beni.

Art. 14. Corsi in collaborazione con altri soggetti

Le iniziative di formazione decentrata possono essere realizzate in collaborazione con soggetti istituzionali, anche se non preposti in via esclusiva ad attività di formazione (università pubbliche e private, regioni, enti locali, ordini professionali, camere di commercio, ecc.), nonché con le Camere civili e penali e con la Fondazione del notariato.

La collaborazione con soggetti diversi da quelli di cui al primo comma è consentita a condizione:

- che il soggetto non persegua neanche indirettamente fini di lucro;
- che l'apporto dei formatori decentrati nella programmazione dell'evento sia prevalente nella scelta dei temi, delle metodologie e dei relatori.

È vietata la collaborazione con società commerciali, salvo quanto previsto in tema di formazione linguistica.

In ogni caso le strutture territoriali non possono sostenere costi non direttamente riferibili ai magistrati che partecipano all'evento formativo.

Le modalità di cooperazione finanziaria, nel rispetto dei vincoli sopra indicati, possono costituire oggetto di appositi protocolli di intesa che, su proposta dei collaboratori periferici, sono sottoscritti dal capo della Corte.

Le strutture territoriali non possono accettare sponsorizzazioni da soggetti commerciali. Possono tuttavia partecipare a iniziative organizzate dai soggetti di cui al primo e al secondo comma, anche se questi ultimi ricevono per l'evento sponsorizzazioni da soggetti commerciali.

Art. 14-bis. Corsi di formazione linguistica

I corsi di formazione linguistica possono essere organizzati incaricando singoli docenti, stipulando apposite convenzioni con istituti pubblici e universitari oppure tramite scuole di lingua.

L'individuazione dei docenti o dei soggetti commerciali deve avvenire nel rispetto delle regole poste dall'articolo 6.

Non è possibile rimborsare, neppure in parte, ai singoli magistrati il costo della frequentazione di corsi di lingua diversi da quelli organizzati dalle strutture didattiche territoriali.

Art. 15. Strutture didattiche territoriali per la formazione della magistratura onoraria.

Il presente regolamento si applica anche alla gestione dei fondi destinati alla formazione della magistratura onoraria. Tali fondi sono trasferiti dalla Scuola sul medesimo conto corrente della formazione decentrata, ma sono soggetti a rendicontazione separata. Per i fondi destinati alla formazione della magistratura onoraria l'accantonamento di cui all'articolo 1, comma 3, è costituito da un fondo unico nazionale in misura annualmente stabilita dal Comitato direttivo, anziché in misura percentuale sulle dotazioni finanziarie delle singole strutture didattiche. Non si applica l'articolo 1, comma 6.

Per i temi di interesse comune della magistratura ordinaria e onoraria è opportuna una organizzazione congiunta con spese ripartite fra i *budget* delle due strutture didattiche secondo l'intesa finanziaria fra i collaboratori territoriali responsabili dei settori interessati.

La eventuale subdelega di cui all'articolo 2, comma 2, deve essere fatta in favore di uno dei colla-

boratori territoriali che, essendo magistrato ordinario, è preposto alla formazione dei magistrati onorari.

Art. 16. Disciplina transitoria.

Fintanto che la Scuola non provvederà ad un generale riordino delle strutture territoriali di formazione, le stesse saranno articolate su base distrettuale e faranno capo ad ogni Corte d'Appello e alla Corte Suprema di Cassazione.

Fintanto che non sarà attivato il sistema automatico di assegnazione del numero del corso di formazione decentrata, non è possibile procedere ai sensi dell'articolo 9-*bis*.